

## INPS

La proroga di validità del Durc viene recepita dall'Istituto

**INPS ha comunicato solo il 30 luglio scorso (quindi in ritardo) che i Durc con scadenza 31 luglio 2020 hanno validità fino al 29 ottobre 2020. Questa comunicazione, in realtà, non tiene conto dell'approvazione da parte del Parlamento della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. Stando alle attuali norme, i Durc con scadenza a fine luglio sono validi fino a 90 giorni dalla conclusione dello stato di emergenza, quindi fino a metà gennaio 2021. E' presumibile, quindi che INPS effettui una ulteriore comunicazione che prenda atto della proroga dello stato di emergenza.**

Ecco qui di seguito la cronistoria dei diversi provvedimenti che hanno portato all'attuale situazione.

Con il [messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020](#) l'INPS aggiunge un altro capitolo all'intricata vicenda della proroga della regolarità del DURC, che ha complicato la vita di aziende e professionisti negli ultimi mesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito un riassunto del *tour de force* normativo a cui l'istituto del Documento Unico di Regolarità Contributiva è stato sottoposto:

1. Il comma 2 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, *Cura Italia*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che la proroga di validità ivi disciplinata trovi applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2. In base a tale norma, i Durc scadrebbero entro i 90 giorni successivi dalla fine dello stato di emergenza.
2. Il comma 1 dell'articolo 81, del Decreto-legge n. 34/2020, dispone che la proroga di validità ivi disciplinata trovi applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2 "*ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020*".
3. La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge n. 34/2020, o *Decreto Rilancio*, ne sopprime il comma 1 dell'articolo 81. Quindi, i Durc con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrano nuovamente nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell'articolo 103, del DL n. 18/2020, e conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
4. L'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", introduce un'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. In base a tale esclusione, la norma prevede che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto-legge n. 76/2020 "*è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020*".

Si tratta quindi di un'esclusione rivolta sostanzialmente agli appalti pubblici o a quelle procedure per cui la selezione del contraente richieda espressamente la produzione del Durc. Pertanto, il predetto articolo 8, comma 10, **determina l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell'ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.**

L'Istituto, comunque, specifica che è compito della stazione appaltante, o dell'amministrazione procedente effettuare la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il *Durc On Line* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata *ope legis* ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva

Da un punto di vista operativo, l'INPS, alla luce di queste considerazioni normative, comunica che la procedura *Durc On Line* è stata implementata per consentire, attraverso la funzione "Consultazione", in mancanza di un Documento attestante la regolarità contributiva denominato *Durc On Line* in corso di validità, l'acquisizione dell'ultimo *Durc On Line* già emesso che riporta nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

L'Inps conclude che, in virtù della deroga introdotta dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 76/2020, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un *Durc On Line* con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015, come modificato e integrato dal D.M. 23 febbraio 2016. In caso di esito regolare, il *Durc On Line* sarà l'unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente *Durc on line* con validità prorogata. In caso di esito irregolare, il documento denominato *Verifica Regolarità Contributiva* sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell'apposita funzione, il *Durc On Line* con validità prorogata.

Il Servizio Previdenziale di API Torino si rende disponibile per ogni ulteriore chiarimento al telefono 011 45 13 248 / 262, o alla e-mail [previdenziale@apito.it](mailto:previdenziale@apito.it).